



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su actinidia ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **SITOFEX** reg. n. 12828, contenente la sostanza attiva *forchlorfenuron*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107 /2009 del Parlamento e del Consiglio";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *forchlorfenuron* per l'utilizzo su actinidia (coltura autorizzata) contro *cancro batterico*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell' Impresa AlzChem Trostberg GmbH, con sede legale in Dr.-Albert-Frank-Str. 32 D - 83308 Trostberg, Germania, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su actinidia (coltura autorizzata) contro *cancro batterico*, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SITOFEX, contenente la sostanza attiva *forchlorfenuron*;

VISTO il decreto del 2 ottobre 2006 con il quale è stato registrato al n. 12828 il prodotto fitosanitario denominato SITOFEX, contenente la sostanza attiva *forchlorfenuron*;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su actinidia (coltura autorizzata) contro *cancro batterico* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 27 febbraio 2024 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 29 febbraio 2024 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su actinidia (coltura autorizzata) contro *cancro batterico* per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato **SITOFEX** registrato al n. 12828, a nome dell'Impresa AlzChem Trostberg GmbH, con sede legale in Dr.-Albert-Frank-Str. 32 D - 83308 Trostberg, Germania, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 8 marzo 2024

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993”

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO
Direttore dell'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO



**Attivatore delle autodifese delle piante
Regolatore di crescita per kiwi e uva da tavola.**

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione del Sitofex®:

Sostanza attiva:
Forchlorfenuron 0,92 % p/p (7,5g/l)
Coformulanti:
q.b. 100 / Contiene etanolo

UN 1170

Etanolo in soluzione
(alcol etilico in soluzione)

Avvertenze di pericolo:

Liquido e vapori facilmente infiammabili. -
Provoca irritazione cutanea. - Provoca grave
irritazione oculare. - Nocivo per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. - Per
evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente
seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza:

Tenere fuori dalla portata dei bambini;
Prevenzione: Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme e altre fonti di
innesco. Vietato fumare - Tenere il recipiente
ben chiuso - Lavare accuratamente mani e viso
dopo l'uso - Non disperdere nell'ambiente -
Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere
gli occhi/proteggere il viso; **Reazioni:** IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare
abbondantemente con acqua e sapone - IN
CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare - In caso
di irritazione della pelle: consultare un medico. -
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare
un medico; **Conservazione:** Conservare in
luogo ben ventilato - Tenere in luogo fresco -
Conservare sottochiave; **Smaltimento:**
Smaltire il contenuto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/regionale/
nazionale/internazionale.

Pericolo



*Titolare della registrazione: Alzchem Trostberg GmbH
Stabilimento di produzione: Alzchem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Str. 32 D - 83308 Trostberg, Germania
www.alzchem.com*

*Rappresentata in Italia da: AGRIGIESSA srl
Sede amministrativa: Lungarno Gambacorti, 55, 56125 Pisa
Sede operativa: Viale J.F.Kennedy, 86, 70124 Bari
Tel.: 080/5277437 - E-mail: giovanni.papa@alzchem.com*

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12828 del 02.10.2006
Contenuto netto: 1 Litro/ 500 ml/ 250 ml

Partita nr.: Scadenza:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI : Indossare guanti di protezione
chimica e tuta intera da lavoro durante le fasi di miscelazione, carica
ed applicazione del prodotto. In caso di irrorazione del trattore, gli
specifici guanti di protezione chimica saranno utilizzati solo per la
manipolazione dell'attrezzatura di applicazione o per le superfici
contaminate. Inoltre, durante la pulizia e la movimentazione
dell'attrezzatura, devono essere utilizzatigli stessi DPI previsti per le
fasi di miscelazione/caricamento Prima di accedere all'area trattata è
opportuno attendere che lavegetazione sia completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di
sicurezza non trattata di 3 m da corpi idrici superficiali.

ISTRUZIONI DI PRONTO SOCCORSO

Contaminazione: Interrompere il lavoro e togliersi immediatamente gli
indumenti contaminati. Lavare le parti corporee esposte. In caso di
malore consultare un medico. Inalazione: Respirare aria fresca. In casi
gravi consultare un medico. Contatto con la pelle: Togliersi

immediatamente gli indumenti contaminati. Lavarsi immediatamente con
sapone e abbondante acqua. Contatto con gli occhi: Tenere gli occhi
aperti e sciacquare accuratamente. Ingerimento: Sciacquare la bocca.
Bere 1 - 2 bicchieri di acqua. Consultare un medico e richiedere, se
necessario, assistenza medica immediatamente. Non indurre il vomito.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 50 giorni prima della raccolta.
Per il periodo applicativo seguire attentamente le indicazioni di tecnica
applicativa specifica.

® marchio registrato
della AlzChem Trostberg GmbH
Germania



Caratteristiche

Attivatore delle autodifese delle piante di actinidia per il
contenimento dei sintomi del PSA*. Regolatore di crescita
per incrementare il calibro dei suoi frutti di actinidia e per l'uva
da tavola per incrementare la dimensione degli acini.

Indicazioni d'uso

Applicare il prodotto avendo cura di bagnare in maniera uniforme le
foglie, i frutti / grappoli (dimensione delle gocce 100-200 µm). Evitare
il trattamento nelle ore più calde. Evitare l'applicazione con pericolo
di pioggia imminente. Non miscelare il Sitofex® con altri prodotti.
Evitare ruscellamento e gocciolamento sulle parti trattate.

PSA - Applicazione su actinidia		
2 trattamenti in prefioritura		
1° trattamento:	Periodo:	3 - 5 foglie / germoglio
	Dosaggio:	Sitofex® 0,6 lt/ettaro
2° trattamento:	Periodo:	3 settimane dopo
	Dosaggio:	Sitofex® 0,7 lt/ettaro
Per ciascun trattamento:	Bagnare bene tutte le parti verdi delle piante (miscela 800 - 1.000 lt/ha)	
Il prodotto può essere applicato su <i>Actinidia chinensis e deliciosa</i> . Non applicare sulla varietà Soreli - Effettuare il 2° trattamento non oltre 10 gg prima dell'inizio della fioritura - Per le varietà di nuova introduzione, consultare il servizio tecnico.		
CALIBRO - Applicazione su actinidia		
1 trattamento in postfioritura		
Periodo applicativo:	circa 3 settimane dopo la piena fioritura (frutti a dimensione noce)	
Dosaggio di Sitofex® per ettaro:		
Applicazione generalizzata (atomizzatore)		
Sitofex® (lt/ettaro)	Miscela (lt/ettaro)	Concentrazione p.a. (ppm)
1,0 - 1,3	1.000	7,5 - 9,75
0,8 - 1,0	750	8,0 - 10,0
Applicazione localizzata (lancia o atomizzatori speciali)		
Sitofex® (lt/ettaro)	Miscela (lt/ettaro)	Concentrazione p.a. (ppm)
0,6 - 0,8	600	7,5 - 10,0
0,4 - 0,5	400	7,5 - 9,40
Il Sitofex® deve essere utilizzato esclusivamente per una sola finalità, cioè o contro il PSA oppure per l'incremento del calibro. Il dosaggio massimo di Sitofex® per anno è di 1,3 litri / ettaro.		
Per l'incremento del calibro: Al fine di ottenere il massimo risultato è importante adeguare il carico dei frutti, la nutrizione e l'irrigazione delle piante. Applicare il Sitofex® esclusivamente su frutti bene impollinati.		
Applicazione su uva da tavola		
Periodo applicativo:	Varietà Italia	acini 10 - 12 mm
	Tutte le altre varietà:	acini 6 - 8 mm
Dosaggio di Sitofex® per ettaro:		
Sitofex® (lt/ettaro)		Miscela (lt/ettaro)
1,0 - 1,3		1.000
0,7 - 1,0		750
Per evitare l'accentuarsi dell'indesiderato fenomeno dell'acinellatura, effettuare il trattamento non prima della completa cascola naturale degli acini non allegati. Prima di trattare con il Sitofex®, se necessario, ridurre il numero di acini/grappolo ed adeguare la nutrizione e l'irrigazione delle piante. L'applicazione del prodotto su uva da tavola può indurre leggeri ritardi di colorazione e/o di maturazione del grappolo.		

ALTRE INDICAZIONI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE

- da non vendersi sfuso;
- da non applicare con mezzi aerei;
- non operare contro vento;

-
- il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente;
 - il contenitore non può essere riutilizzato;
 - smaltire le confezioni secondo le norme vigenti;
 - non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua;
 - non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per l'utilizzo su actinidia in prefioritura per il controllo PSA l'etichetta è valida dall'8 marzo 2024 al 5 luglio 2024.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dell'8 marzo 2024.